



Città di Randazzo

1° SETTORE OPERATIVO – UFFICIO AFFARI LEGALI
DETERMINAZIONE n. 153 del 12-12-2016

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione spese Consulenza Tecnica d'Ufficio. Controversia Comune di Randazzo c/ i sigg. Cullurà (N 74/2007 Rg Corte Appello di Catania I Sez Civile.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso

- che con sentenza della I Sezione Civile della Corte di Appello di Catania n. 1854/2015 pubblicata in data 10/12/2015 sul ricorso n. 74/2007 RG il Comune di Randazzo –ricorso relativo a procedura espropriativa per l'attuazione di un piano di edilizia residenziale pubblica e promosso dai ricorrenti Salvatore Cullurà +3 – è stato condannato al pagamento a favore dei citati ricorrenti di €. 55.022,00 oltre interessi per indennità di esproprio, €. 8.590, oltre interessi per indennità di occupazione; €. 14.015,00 per spese legali oltre al pagamento della CTu ammontante ad €. 1.135,12 lorde da liquidare al CTU l'ing. Alessandro Paternò Raddusa come da allegata ordinanza del 13/05/2015, che si allega in copia alla presente;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di suddetto CtU sulla base del citato decreto di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Catania I Sez Civile sul ricorso n. 74/2007;

- Visto l'O.R.EE.LL;
- Visto il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;
- Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati;

- di liquidare a favore dell' l'ing. Alessandro Paternò Raddusa Consulente Tecnico d'Ufficio della controversia di cui in premessa la somma di €. 1.135,12 lorde operando, se dovute, su detta somma le ritenute di legge e tenendo conto dell'allegata disamina predisposta dall'Ufficio Affari legali;
- di impegnare, per far fronte a suddetta spesa, la complessiva di €. 1.135,12 all'intervento con codice meccanografico 01.11.1.03.22.10.00140 dando atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 2 TUEL tratta di spesa scaturente da sentenza;
- di imputare, pertanto, la superiore spesa a quest'ultimo impegno di spesa;

Il presente atto viene atto viene trasmesso al servizio finanziario, unitamente alla documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Addi 12-12-2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gaetano Fisauli

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina n. 153 del 12/12/16 emessa dal responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria, giusta prenotazione citata;

RITENUTO di dover dar corso all'assunzione dell'impegno di spesa;

SI ASSUME L'IMPEGNO N 248 DI €. 1.135,12 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONFABILE.

Addi 21/12/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gaetano Fisauli

C. Cosentino @ Romeo Avvocati

R ROMEO AVVOCATI

STUDIO LEGALE



Via Dott. O. Scionti, 15 - 95024 ACIREALE (CT) Tel.095/7648606 - Fax 095/7640634 info@romeoavvocati.it

Avv. Rosario Romeo
Avv. Gianfranco Romeo
Avv. Elisa Guglielmino
Avv. Anna Chiarenza
Avv. Chiara Cosentino

Acireale, 05.05.2016

Spett.le
Comune di Randazzo
Piazza Municipio, n.1
Catania

via_pec_protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it

Oggetto: Diffida di pagamento.

La presente, in nome e per conto dell' Ing. Alessandro Paternò Raddusa che me ne ha dato incarico, per invitarVi e diffidarVi al pagamento dell'importo di €1.135,13 liquidato con decreto emesso in data 15.05.2015 dalla Corte di Appello di Catania (Doc.1), per attività di consulenza prestata dal mio assistito nel procedimento promosso dal Comune di Randazzo contro i Sig. Cullerà (n.74/2007 R.G.) ponendone il pagamento a carico di parte attrice, oltre €150,00 per il presente intervento.

A supporto di quanto sopra chiesto, Vi ricordiamo che il consulente è un ausiliario del Giudice e che l'espletamento dell'incarico è svolto nell'interesse comune delle parti, da ciò nasce per entrambe una obbligazione solidale di pagamento del suo compenso a prescindere sia dal principio della soccombenza che regola la distribuzione delle spese processuali sia dalla effettiva regolamentazione delle stesse data dal Giudice della causa in cui l'opera del consulente è espletata (Cass. Civ. Sez.II, 15.09.2008 n.23586). Da ciò consegue l'obbligo a Vs carico di effettuare il pagamento della restante parte salvo sempre il diritto di regresso nei confronti del coobbligato in solido.

Per quanto sopra, Vi invito a procedere con il versamento dell'importo anche a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie già in Vs possesso avvertendoVi che, in

rosario.romeo@pec.ordineavvocaticatania.it
gianfranco.romeo@pec.ordineavvocaticatania.it

elisa.guglielmino@pec.ordineavvocaticatania.it
anna.chiarenza@pec.ordineavvocaticatania.it

www.romeoavvocati.it

assenza di un riscontro in ordine al suddetto pagamento, sarò costretto ad adire le vie giudiziarie per la tutela del buon diritto del mio assistito.

Distinti saluti.

Avv. Gianfranco Romeo



COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 7219 del 05-05-2016 in arrivo

095/432435



CORTE DI APPELLO - CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONSULENTE
TECNICO

R.G. 74/2007 Proc. promossa da Cullerà Salvatore +3 contro Comune di
Randazzo

Il Consigliere Relatore, letta la relazione di consulenza tecnica redatta
dall'Ing. Alessandro Paternò Raddusa nella causa sopraindicata, letta la
nota allegata,

LIQUIDA

in favore del C.T.U. la complessiva somma di € 899,40
per onorario oltre IVA e Inarcassa su € 877,00

Ordina il pagamento immediato della predetta somma ponendola a carico
di parte attiva

Catania, li 13.5.2015

IL CANCELLIERE

IL CONSIGLIERE

ISTRUTTORE

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
DEPARTAMENTO DI CANCELLERIA

Cat. n. 15 MAG. 2015



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16
05-
721
Pr
ZO
AN
JUNE